

Accordo Costituzione Fondo 2010 – Relazione illustrativa tecnico-economica

L'accordo attiene alla determinazione dell'ammontare del Fondo accessorio ex art. 87 C.C.N.L. 16.10.2008.- Anno 2010

La quantificazione è avvenuta partendo dalla determinazione dell'ammontare del fondo anno 2004 operata a suo tempo da codesto Collegio, detraendo la quota del 10% di cui alla legge 133/2008 e sommando gli incrementi automatici previsti da leggi o dal CCNL e le somme inutilizzate degli anni precedenti.

Su sollecitazione della parte sindacale è stata poi considerata la riduzione del 10% della consistenza dei Fondi prevista dall' art. 67, commi 5, 6 e 12 della Legge n. 133/2008 stimata da codesto Collegio con verbale n. 2/2009 del 09.02.2009 in complessivi € 109.927,72 per i tre fondi (fondo accessorio personale TA, fondo accessorio epersonale EP, fondo straordinario)

Si è verificato che il predetto importo è stato detratto totalmente sin dall'anno 2009 sul Fondo ex art. 87 CCNL 16.10.2008 mentre lo stesso, essendo relativo ai tre fondi complessivamente, deve essere riproporzionato sui Fondi Si è pertanto operato questo riequilibrio riassegnando al Fondo ex art. 87 CCNL 16.10.2008 la maggiore detrazione operata nell'Anno 2009 ai sensi dell'art. 67, comma 5, della Legge n. 133/2008 corrispondente all'importo di € 25.019,55 ottenuto sottraendo alla detrazione di € 109.927,72 (Verbale Collegio dei Sindaci n. 2/2009) la quota proporzionale relativa la Fondo ex art. 87 CCNL 16.10.2008 (77,24%);

Si è inoltre constatato che non è stata data completa applicazione all'art. 1, comma 193, della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) il quale prevede che gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno della categoria sono a carico dei pertinenti Fondi e portati in ragione d'anno in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino a alla data del passaggio di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito o di cessazione dal servizio avvenuta a qualsiasi titolo e che a decorrere dalla predetta data gli stessi importi vengono riassegnati ai Fondi medesimi; Infatti si era provveduto in precedenza a tale riattribuzione automatica al fondo solo della quota relativa ai cessati definitivamente dal servizio e non anche della quota relativa alle persone che avevano effettuato una progressione verticale fra categorie. Tale somma, calcolata per differenziale annuo tra la posizione economica rivestita e quella immediatamente precedente ammonta ad € 11.035,19. Sul punto si fa notare che la parte sindacale ha obiettato che la rassegna dovrebbe riguardare non già il differenziale annuo tra la posizione economica rivestita e quella immediatamente precedente, come calcolato dall'Amministrazione in base al disposto dell'art 1 comma 193 della legge 266/2005, ma il differenziale tra le posizioni economiche rivestite ed il valore iniziale della categoria di coloro che hanno effettuato nel periodo considerato il passaggio verticale di categoria ai sensi dell'art. 87 comma 1 lettera e) del CCNL 16 ottobre 2008. Ciò perché, pur essendo le progressioni intervenute anteriormente alla stipula del CCNL, lo stesso è relativo al quadriennio normativo 2006/2009. Nella differenza di impostazioni, si è per ora adottata quella prudenziale direttamente ancorata al dettato normativo, e si chiede a codesto collegio se il calcolo possa essere effettuato nel senso indicato dalla parte sindacale, sulla base delle considerazioni suddette.

Si è poi verificato che non è stata data applicazione alla previsione, contenuta nel CCNL 16.10.2008 il quale prevede, tra l'altro, che il finanziamento della Progressione Economica Orizzontale del personale di Ctg. EP è a carico del Fondo di cui all'art. 90 del predetto CCNL, in relazione agli esiti della procedura concorsuale relativa alla Progressione Economica Orizzontale del Personale di Ctg. EP emanata con DDA n. 3908-2009 del 24.12.2008. Infatti nel Fondo ex art. 87 CCNL 16.10.2008 relativo all'Anno 2009, nell'ambito delle detrazioni delle somme relative alla V tornata di Mobilità Orizzontale, operata ai sensi dell'art. 88 comma 4, è stato erroneamente considerato anche il differenziale annuo della progressione orizzontale del predetto personale di ctg. EP. Si è reso quindi necessario procedere a riassegnare al Fondo ex art. 87 CCNL 16.10.2008 la suddetta maggiore detrazione commisurata in € 4.376,01 per l'anno 2009 e di dover considerare la detrazione della V tornata di Mobilità Orizzontale attestata definitivamente ad € 59.344,83. La somma di € 4.376,01 viene invece correttamente sottratta nel fondo ex art.90 del personale EP, che con separato accordo viene sottoposto all'attenzione del Collegio

Disponendosi di dati definitivi, e considerata la riduzione del fondo per lo straordinario operata per il riproporzionamento di cui sopra, si è proceduto a ridurre la consistenza dei risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario, inizialmente stimati in € 57.400,00 sottraendovi la somma di € 36.311,00